N. 2 _ 11.02.2020

Ordinary Assist

Fiscal Assist 2020

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.
La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Euroconference

In esclusiva per

TeamSystem®

Normativa

4	Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore
4	Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia – applicabilità alla sostituzione di porte interne
4	Università popolari – resta esente da Iva l'insegnamento
5	Invio telematico dei corrispettivi – criticità operative
6	Differimento dei termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730

Prassi

7	Cessione credito da DTA
7	Nota di variazione in diminuzione IVA
7	Apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici - Esonero dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
7	Modalità e termini di trasmissione alla Struttura di gestione dei dati relativi ai rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione
8	Fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi - Allegati
8	Versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati
8	Certificazione corrispettivi attività spettacolistiche
8	Rimborso IVA azienda in liquidazione - Prestazione garanzia
8	Sisma bonus - Detrazione per gli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione
8	Fatturazione elettronica per servizi resi da società cooperative sociali
9	Ambito soggettivo di applicazione dell'iper-ammortamento - Locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari
9	Iper-ammortamento - Beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri
9	Recupero di materiali effettuate da un'impresa con sede in Polonia a committenti residenti in Italia - Reverse charge
9	Fatture tax free
10	Beni e servizi oggetto di welfare aziendale – Buono monouso - Trattamento IVA
11	Contributo pubblico comunitario e degli acquisti di beni e servizi - Trattamento IVA
11	Fornitura di software
11	Esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato
11	Cambio valute del mese dicembre 2019
11	Liquidazione Iva di Gruppo - Determinazione dell'acconto annuale

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

12	Modelli
13	Specifiche tecniche

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

L'Agenzia delle entrate informa

14 Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

	Comitato per la Corporate Governance	✓ Società quotate - Codice di Corporate Governance
	Assonime	✓ Nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. e primo esercizio di svolgimento dell'attività di revisione legale ✓ Patent box – l'autoliquidazione
15 16 17	Consiglio notarile di Milano	✓ Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci ✓ Clausole statutarie di «change of control» che disciplinano gli effetti del trasferimento delle partecipazioni delle società-socie ✓ Clausole statutarie anti-diluizione
	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	✓ Fabbricato rurale – esenzione Imu – condizioni:

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

NORMATIVA	
Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore **Individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.**	***Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 28/11/19 (G.U n.24 del 30/01/20)***
Destinatari delle erogazioni liberali agevolabili – le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, di cui all'art. 4, co. 1, del D.lgs. 3 n. 117/2017, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Fino a quando non interverrà la prevista autorizzazione della Commissione europea e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono essere destinatari delle erogazioni anche le Onlus di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge n. 383/2000, a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie. **Valorizzazione dei beni** - la detrazione o la deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto: • un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento; • beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ovvero materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Tuir, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato in base al valore normale e quello determinato applicando le disposizioni sulla valutazione delle rimanenze finali di cui all'art. 92 del Tuir. **Documentazione** - l'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria.	
Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia – applicabilità alla sostituzione di porte interne **La sostituzione delle porte interne - che in linea generale è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e non è, quindi, agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari – se rientra nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, consente di beneficiare della detrazione dall'Irpef del 50% di cui all'art. 16-bis del Tuir (nel limite massimo di spesa di euro 96.000), se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.**	***Risposta a interrogazione 5-03461 pubblicata il 30/1/20***
Università popolari – resta esente da Iva l'insegnamento **In seguito alla modifica apportata dall'art. 32 del D.L. n. 124/2019 che ha escluso**	***Risposta a interrogazione 5-03459 pubblicata il 30/1/20***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

dalle prestazioni didattiche esenti da IVA l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, è stato confermato che, per il resto, l'ambito applicativo dall'art. 10, co. 1, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972, rimane immutato. **Pertanto, resta ferma l'applicabilità del regime di esenzione da IVA, per la «formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS», non modificato dalla novella legislativa. In via generale, pertanto, l'attività svolta dalle Università popolari è suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 10, co. 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, solo qualora le stesse pongano in essere un insegnamento svolto nell'ambito del sistema di istruzione scolastico o universitario, in forza degli appositi provvedimenti emanati dal MIUR, fatta salva l'eventuale riconducibilità alle prestazioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, sussistendone i presupposti.**	
Invio telematico dei corrispettivi – criticità operative **Sono stati fornite risposte ad alcune criticità operative evidenziate in merito all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate per gli esercenti che si dotano di registratore telematico.**	***Risposta a interrogazione 5-03457 pubblicata il 30/1/20***

Queste le criticità rappresentate (C) e le conseguenti risposte del Ministero delle Finanze (R):

C) **l'esercente dovrebbe effettuare una chiusura di cassa una volta al giorno quando il registratore è collegato alla linea internet;**

R) il registratore telematico può operare la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, e la conseguente emissione del documento commerciale, così come la chiusura di cassa anche off-line. In quest'ultima ipotesi, al momento della chiusura di cassa, l'apparecchio predispone in automatico il file dei corrispettivi complessivi giornalieri, sigillando elettronicamente il file (garantendone quindi sicurezza e inalterabilità) e, al momento in cui l'apparecchio sarà connesso alla rete internet, provvederà a inviare automaticamente lo stesso file ai server dell'Agenzia delle entrate. Queste operazioni sono svolte dall'apparecchio in modo automatico senza necessità di intervento dell'esercente. È essenziale che l'invio del file avvenga entro 12 giorni dalla data di chiusura di cassa e, pertanto, è importante che il registratore telematico si connetta alla rete internet almeno una volta ogni 12 giorni per effettuare l'invio del file. L'esercente, o il suo intermediario delegato, potranno verificare in qualsiasi momento anche sul portale «Fatture e Corrispettivi» la ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione del file, nonché consultarne il contenuto;

C) **l'invio dei dati dal registratore telematico non potrebbe avvenire nella fascia oraria dalle 22.00 alle 24.00, periodo nel quale molti esercenti effettuano la loro chiusura di cassa;**

R) nella fascia oraria dalle 3.00 alle 5.00 antimeridiane il sistema dell'Agenzia delle entrate potrebbe risultare indisponibile a ricevere il file dei corrispettivi. Questa limitazione, tuttavia, non ha alcun effetto in termini operativi per l'esercente in quanto è il registratore telematico che, al momento di chiusura di cassa, elabora e sigilla il file dei corrispettivi da trasmettere e, se già collegato alla rete internet, inizia a effettuare più tentativi di invio del file, da quel momento fino à quando il sistema dell'Agenzia delle entrate acquisisce il file. In sostanza, quindi, se anche l'esercente chiude la cassa alle ore 3.15 del mattino e il registratore telematico, connesso in rete, tenta di inviare il file al sistema dell'Agenzia ricevendo un rifiuto, lo stesso registratore telematico riproverà in autonomia ad effettuare l'invio nelle ore successive finché lo stesso non sia andato a buon fine. Pertanto, per quanto riferito dall'Agenzia, la criticità sarebbe da riferirsi alla sola fascia oraria ricompresa dalle 3.00 alle 5.00 antimeridiane;

C) **vi sarebbe un margine di tempo di 5 giorni lavorativi entro i quali l'invio dei corrispettivi deve essere assolutamente completato.**

R) l'art. 2, co. 6-ter, del D.lgs. n. 127/2015 stabilisce che «i dati dei corrispettivi giornalieri sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione». Tale previsione è stata peraltro

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

recepita dal citato provvedimento. Pertanto, il registratore telematico può trasmettere il file dei corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dal momento di chiusura di cassa. Le stesse specifiche tecniche prevedono la possibilità – nel caso in cui ci sia una prolungata assenza di connessione in rete del registratore telematico – di effettuare il salvataggio su memoria esterna (es. USB) del file dei corrispettivi elaborato e sigillato dal registratore al momento della chiusura di cassa ed effettuare la trasmissione del predetto file da un PC o altro strumento collegato in rete accedendo al portale «Fatture e Corrispettivi». All'interno di tale portale, infatti, è presente un servizio gratuito per effettuare l'upload del predetto file sul sistema dell'Agenzia delle entrate. Tale operazione può essere effettuata tanto dall'esercente in autonomia quanto dal suo intermediario delegato ai predetti servizi telematici.	
Differimento dei termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 **Il differimento del termine dal 23/7 al 30/9 non esclude che il sostituto d'imposta debba effettuare il conguaglio con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile e, pertanto, non esclude la possibilità di conguaglio d'imposta a partire dal mese di agosto come avveniva in precedenza per coloro che anticipano la documentazione per redigere il prospetto di liquidazione.**	***Risposta a interrogazione 5-03397 pubblicata il 30/1/20***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

PRASSI	
Cessione credito da DTA **Il credito di imposta derivante dalle ipotesi di trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio può essere utilizzato senza limiti di importo o può essere ceduto al valore e l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile. Se, all'esito della trasformazione delle DTA in credito d'imposta, risultano imposte da versare, il contribuente può scegliere di utilizzare il credito da DTA in compensazione orizzontale o di cederlo infragruppo.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 18 del 30/1/20***
Nota di variazione in diminuzione IVA **Sebbene non esistono termini specificamente fissati per l'emissione della nota di variazione, una volta verificatisi i presupposti, affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA, la stessa comunque deve essere emessa entro i termini stabiliti dall'art. 19 del DPR n. 633 del 1972 per avvalersi della detrazione. La disciplina dettata dal D.L. n. 50/2017 si applica alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 sempre che i relativi presupposti si siano verificati a decorrere dalla stessa data; il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 17 del 30/1/20***
Apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici - Esonero dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri **Forniti chiarimenti in merito all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per apparecchi di intrattenimento/divertimento installati in luoghi pubblici.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 9 del 21/1/20***
Si ricorda che l'art. 1, co. 1, lett. a), del D.M. 10 maggio 2019, ha stabilito che l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tra cui le prestazioni rese mediante apparecchi di intrattenimento/divertimento (senza vincita in denaro) installati in luoghi pubblici, circoli o associazioni (art. 2, co. 1, lett. g), D.P.R. n. 696/1996). Le somme percepite con riferimento agli apparecchi ex art. 110, co. 6, lett. a), TULPS e VLT (apparecchi che consentono vincite di denaro) costituiscono compenso esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 6), decreto IVA. L'art. 22 del medesimo decreto IVA consente di non emettere fattura con riferimento, tra l'altro, alle "[...] operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai n. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10", con esclusione quindi delle operazioni ex art. 10, primo co., n. 6), sicché detti compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate. Tali tipologie di corrispettivi devono essere annotate nel relativo registro ma senza alcun obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.	
Modalità e termini di trasmissione alla Struttura di gestione dei dati relativi ai rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione **Approvate le specifiche tecniche in base alle quali:** • **gli agenti della riscossione trasmettono alla Struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, al fine di ottenere la restituzione delle somme anticipate;** • **la Struttura di gestione comunica agli agenti della riscossione gli estremi identificativi dei mandati di accreditamento disposti in favore degli agenti medesimi.**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 12517 del 20/1/20***
Si ricorda che l'art. 26 del d.lgs. 13/4/99, n. 112, prevede che se le somme iscritte a ruolo, pagate dal	

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso l'agente della riscossione, che anticipa le somme necessarie; l'ente creditore deve restituire all'agente della riscossione le somme anticipate, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore. Pertanto, il decreto del Direttore generale delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 13 settembre 2019, ha stabilito che la restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate, relative alle entrate affluite al bilancio dello Stato, è effettuata dalla Struttura di gestione di cui all'art. 22, co. 3, del decreto legislativo 9/7/97, n. 241.	
Fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi - Allegati **Non è necessario allegare al file fattura la lista riepilogativa con il dettaglio delle prestazioni rese in un determinato periodo, tuttavia è obbligatoria la conservazione, alternativa, o in modalità cartacea o elettronica.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 8 del 21/1/20***
Versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati **Dal 2/3 prossimo il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati si effettua con il modello F24. Fino al 31/8/20 può essere utilizzato anche l'F23 secondo le attuali modalità. A partire dall'1/9/20, invece, i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite F24.**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 18379 del 27/1/20***
Certificazione corrispettivi attività spettacolistiche **La disciplina della fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova ovvero diversa rispetto alla fattura "ordinaria"; fatte salve le ipotesi di esonero espressamente previste dal Legislatore, l'obbligo di emissione della fattura elettronica trova applicazione anche nel caso in cui la fattura sia preceduta dall'emissione dello scontrino.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 7 del 17/1/20***
Rimborso IVA azienda in liquidazione - Prestazione garanzia **A seguito di una istanza di una società in liquidazione con un credito Iva superiore a 30mila euro nel bilancio finale, quindi soggetto a prestazione di garanzia del richiedente, è stato chiarito che la società in liquidazione che intende chiedere a rimborso il credito Iva superiore a 30mila euro, può avvalersi del sistema dell'assunzione diretta della garanzia da parte della capogruppo o controllante solo in presenza del bilancio consolidato.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 6 del 17/1/20***
Sisma bonus - Detrazione per gli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione **La detrazione "sisma-bonus" spetta agli acquirenti degli immobili venduti da imprese di costruzione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dove si intende fruire della detrazione. Il contribuente potrà far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito se a ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 5 del 16/1/20***
Fatturazione elettronica per servizi resi da società cooperative sociali **In risposta a un interpello presentato da una cooperativa sociale per la quale la fatturazione dei servizi è subordinata al rilascio di un nulla osta che può avvenire anche oltre 180 giorni dall'esecuzione del servizio, è stato chiarito che è possibile optare sia per la fattura a fine mese per la prestazione resa sia per la fattura riepilogativa differita a ricezione del nulla osta entro il giorno 15 del mese successivo all'operazione.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 12 del 24/1/20***
Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) **Le somme derivanti dalla previdenza professionale obbligatoria (LPP) spettanti a un**	***Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3 del 27/1/20***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

cittadino residente in Italia che ha lavorato in Svizzera dall'1/1/11 al 30/6/12 e che saranno versate sul suo conto corrente svizzero senza il tramite di un intermediario italiano devono essere assoggettate a tassazione separata.	
Ambito soggettivo di applicazione dell'iper-ammortamento - Locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari **Non possono avvalersi dell'iper-ammortamento gli intermediari finanziari titolari di contratti di "locazione operativa" di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria. L'esclusione va rintracciata nello schema contrattuale degli atti posti in essere, in cui la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.**	***Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 2 del 28/1/20***
Iper-ammortamento - beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri **Non perdono l'agevolazione fiscale dell'iper-ammortamento le attrezzature tecniche per l'edilizia interconnesse, dotate di tecnologia "4.0", noleggiate a clienti italiani che le impiegano temporaneamente presso propri cantieri esteri; non scatta, quindi, il meccanismo del recapture previsto per la delocalizzazione dei beni, ossia se durante il periodo di fruizione i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 14 del 24/1/20***
Il recupero non si applica, oltre che in caso di sostituzione dei beni, anche nel caso in cui i beni agevolati sono destinati all'utilizzo in più sedi produttive e possono, quindi, essere utilizzati temporaneamente al di fuori del territorio dello Stato. Nel caso esaminato dall'Agenzia, il sito produttivo è un cantiere con carattere temporaneo essendo allestito e smantellato in funzione dei lavori di costruzione previsti e i beni utilizzati nel cantiere (gru, pale gommate, sollevatori telescopici, carrelli elevatori) non necessariamente sono impiegati nello stesso sito per l'intera durata della costruzione, essendo legati alla durata del noleggio.	
Recupero di materiali effettuate da un'impresa con sede in Polonia a committenti residenti in Italia - Reverse charge **Le cessioni di beni, o prestazioni di servizi, relative a rottami e materiali riutilizzabili (elencati nell'art. 74, co. 7, Dpr n. 633/1972), rientrano "oggettivamente" nel meccanismo dell'inversione contabile per cui gli obblighi Iva sono sempre a carico del committente, anche se non residente. In quest'ultimo caso dovrà identificarsi ai fini Iva o nominare un rappresentante fiscale in Italia.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 11 del 24/1/20***
Per le operazioni elencate dall'art. 74, co. 7, del Dpr n. 633/1972, si applica "oggettivamente" il meccanismo del reverse charge ("le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno(pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura"). Tali operazioni sono proprio quelle che la società polacca effettuerà in Italia. In tale ipotesi, conclude l'Agenzia, gli obblighi Iva sono sempre a carico del committente che, se non è stabilito in Italia, dovrà richiedere l'identificazione ai fini Iva o nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti.	
Fatture tax free **Forniti chiarimenti in merito agli adempimenti a cui sono tenuti gli operatori commerciali che emettono fatture tax free. Nel caso in cui il corrispettivo sia certificato tramite l'emissione della fattura tax free, non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all'emissione del documento commerciale. I due documenti, infatti, sono tra loro alternativi e non concorrenti.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 13 del 24/01/20***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Tuttavia, qualora il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free, dovesse memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in tale ipotesi, al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile: • **conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione;** • **tenere memoria del citato documento in un apposito registro.**	
Beni e servizi oggetto di welfare aziendale – Buono monouso - Trattamento IVA **In risposta a un quesito concernente una società che svolge servizi a favore delle aziende che le affidano la gestione dei propri piani di "welfare aziendali" mediante contratti di mandato senza rappresentanza, sono stati forniti importanti chiarimenti in quanto l'intervento della mandataria (ossia la piattaforma che gestisce i servizi di welfare) e l'impiego dei voucher pongono un problema legato all'individuazione del momento in cui le diverse operazioni assumono rilevanza ai fini IVA.** **All'emissione del buono, il fornitore (esempio la palestra) è tenuto a fatturare la transazione alla mandataria (la piattaforma), che agisce per conto del datore di lavoro.** **Al momento del riscatto dei beni o dei servizi da parte del personale dipendente non sorge alcun ulteriore obbligo ai fini IVA in capo al medesimo fornitore (la palestra).** **La mandataria (la piattaforma) dovrà "ribaltare" l'operazione di acquisto del welfare al mandante (il datore di lavoro), il quale valuterà ai fini della detrazione dell'IVA l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, mentre il trasferimento dei voucher dalla piattaforma ai dipendenti costituisce un'operazione non rilevante ai fini IVA.** **Per il datore di lavoro, l'acquisto del welfare da parte dei propri dipendenti è irrilevante ai fini IVA, ma assume rilievo ai fini dell'elaborazione della busta paga.** **Nel caso in cui il fornitore (la palestra) sia in regime forfettario:** • **il fornitore (la palestra) non esercitando la rivalsa, emette fattura nei confronti della mandataria (la piattaforma) senza addebitare l'IVA e al momento del riscatto dei beni o dei servizi da parte dei lavoratori, non sorge alcun obbligo, ai fini IVA, in capo allo stesso;** • **la mandataria (la piattaforma), a sua volta, al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, pone in essere un'operazione fuori campo IVA; essa deve trasferire al datore di lavoro gli effetti giuridici relativi sia all'acquisto del welfare dai fornitori (palestra), sia al suo trasferimento al personale dipendente. A tal fine, la mandataria ribalta l'acquisto alla mandante applicandovi comunque l'IVA, ferma restando l'irrilevanza, ai fini dell'imposta, anche per il datore di lavoro, dell'operazione di trasferimento al personale dipendente;** • **il datore di lavoro valuterà l'inerenza dell'acquisto all'attività d'impresa, ai fini della detrazione dell'IVA.** **In caso di welfare aziendale con prestazioni esenti ai fini IVA:** • **il fornitore emette una fattura esente ai fini IVA nei confronti della mandataria al momento dell'emissione del voucher. Al momento del riscatto delle prestazioni da parte dei lavoratori, non sorge alcun obbligo ai fini IVA in capo al medesimo fornitore;** • **la mandataria, al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, pone in essere un'operazione fuori campo IVA. La mandataria dovrà ribaltare al mandante l'operazione di acquisto in regime di esenzione IVA, senza però che tale esenzione vada ad incidere il suo pro-rata di detraibilità. Nel mandato senza**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 10 del 23/1/20***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

rappresentanza esiste la totale equiparazione, dal punto di vista oggettivo, dei servizi resi o ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante. **Forniti chiarimenti anche in merito al regime speciale ex art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 applicabile se il fornitore è un'agenzia di viaggi.** **Secondo il regime speciale:** • **al momento in cui incassa il corrispettivo per la prestazione di servizi resi ai dipendenti del datore, l'agenzia di viaggi emetterà fattura nei confronti della mandataria (piattaforma) senza separata indicazione dell'imposta, essendo di fatto inclusa nel corrispettivo;** • **al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, la mandataria pone in essere un'operazione fuori campo IVA;** • **la mandataria ribalta sul datore di lavoro l'operazione di acquisto del welfare dai fornitori nel rispettando del regime speciale di cui al citato articolo 74-ter;** • **il trasferimento del welfare al personale dipendente, fuori campo IVA.**	
Contributo pubblico comunitario e degli acquisti di beni e servizi - Trattamento IVA **Il finanziamento erogato dalla Regione, espressamente definito "aiuto" dal bando regionale, può essere ritenuto, in virtù di tale qualificazione, un contributo pubblico e, quindi, una semplice movimentazione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell'IVA in quanto possiede il primo dei criteri individuati dalla circolare 21/11/13, n. 34, per definire se l'erogazione proveniente da una PA è un contributo o un corrispettivo.**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 16 del 30/1/20***
Il criterio indicato nel paragrafo 1.1, lettera a), della circolare prevede che "Nei casi in cui la norma che individua, in modo diretto o indiretto, i beneficiari delle somme (che possono svolgere anche una attività commerciale, in via esclusiva o meno) definisce **l'erogazione come aiuto o come agevolazione** è, pertanto, agevole affermare che l'insieme di **regole da applicare è quello proprio dei contributi pubblici e non quello dei contratti**". Si ricorda che per l'assoggettamento a IVA occorre si sia in presenza del "sinallagma" tra le prestazioni.	
Fornitura di software **La fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall'applicazione degli obblighi di cui all'art. 13 del D.L. n. 34/2019 concernenti la comunicazione dei dati relativi alle vendite, per ciascun fornitore.**	***Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 1 del 21/1/20***
Esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **Individuate le modalità di attuazione delle disposizioni relative all'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni e approvazione dei relativi modelli.**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 18439 del 28/1/20***
Cambio valute del mese dicembre 2019 **Accertate per il mese di dicembre 2019, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 10609 del 17/1/20***
Liquidazione Iva di Gruppo - Determinazione dell'acconto annuale **Quando i soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo possiedono tutti i requisiti previsti è irrilevante, ai fini della procedura di consolidamento, che alcune delle società costituenti anelli della catena siano ubicate all'estero e siano quindi prive del**	***Agenzia delle entrate, risposta n. 15 del 24/1/20***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

numero di partita IVA.		
NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
MODELLI		
Dichiarazione annuale IVA 2020	**Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all'anno 2019**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 28312 del 31/1/20***
Modello di dichiarazione "Redditi 2020–ENC"	**Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2020–ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 27979 del 31/1/20***
Modello di dichiarazione "Redditi 2020–SC"	**Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2020–SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 27765 del 31/1/20***
Modello di dichiarazione "Redditi 2020–SP"	**Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2020–SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento)**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 27807 del 31/1/20***
Modello "Consolidato nazionale e mondiale 2020"	**Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2020", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2020 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 27764 del 31/1/20***
Modello di dichiarazione "Irap 2020"	**Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2020" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2019**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 28098 del 31/1/20***
Dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020	**Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 27762 del 31/1/20***
Dichiarazione "REDDITI 2020–PF"	**Approvazione del modello di dichiarazione "REDDITI 2020–PF", con le relative istruzioni, che le persone**	***Agenzia delle entrate,***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

	fisiche devono presentare nell'anno 2020, per il periodo d'imposta 2019, ai fini delle imposte sui redditi	***provvedimento del direttore n. 27759 del 31/1/20***
SPECIFICHE TECNICHE		
Trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati	**Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 1, co. 425, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**	***Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 18445 del 28/1/20***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Archivi, elenchi e altre utilità **Disponibili i seguenti aggiornamenti:** • **tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo;** • **archivio dei Comuni e degli Stati esteri;** • **archivi del software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;** • **tabella Enti convenzionati per pagamenti di tributi;** • **elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico Modello F24.** **Software** **Disponibili i seguenti aggiornamenti:** • **software di compilazione spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali (versione 1.0.1);** **Disponibili:** • **software di compilazione e di controllo dichiarazione Iva base 2020 (versione 1.0.0);** • **software di compilazione e di controllo dichiarazione Iva 2020 (versione 1.0.0).**	***Agenzia delle entrate, sul sito internet*** ***Dall'16/1 al 31/1***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

DOTTRINA	
Società quotate - Codice di Corporate Governance: Comitato per la Corporate Governance **È stato approvato il nuovo Codice di Corporate Governance.** **Le novità sostanziali del Codice seguono quattro direttrici fondamentali:** • **Sostenibilità - Il nuovo Codice intende stimolare le società quotate ad adottare strategie sempre più orientate alla sostenibilità dell'attività d'impresa: compito prioritario dell'organo di amministrazione è perseguire il successo sostenibile dell'impresa, definito quale obiettivo di creare valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti tenendo conto degli interessi degli stakeholder rilevanti per la sua attività. All'organo di amministrazione è attribuita la responsabilità di integrare gli obiettivi di sostenibilità nel piano industriale, nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e nelle politiche di remunerazione.** • **Engagement - Il nuovo Codice raccomanda alle società quotate di sviluppare il dialogo con il mercato attraverso l'adozione di politiche di engagement complementari a quelle degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi. Un ruolo fondamentale di raccordo è attribuito al presidente del board, al quale il Codice affida il compito di sottoporre all'approvazione del board medesimo, d'intesa con il CEO, una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, assicurando una adeguata informativa al board sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.** • **Proporzionalità - Per favorire l'accesso alla quotazione delle società medio-piccole e di quelle a forte concentrazione proprietaria, l'applicazione del nuovo Codice è improntata a principi di flessibilità e di proporzionalità. Alcune raccomandazioni sono quindi indirizzate alle sole società grandi mentre specifiche semplificazioni sono previste per le società a proprietà concentrata.** • **Semplificazione - Il nuovo Codice presenta una struttura più snella, basata su princìpi che definiscono gli obiettivi di un buon governo societario, e raccomandazioni soggette alla regola del "comply or explain", mentre sono stati eliminati i commenti.**	***Codice Corporate Governance, pubblicato sul sito Assonime***
Nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. e primo esercizio di svolgimento dell'attività di revisione legale: Assonime **Il nuovo art. 2477, co. 2, c.c. ha ampliato le condizioni in presenza delle quali una S.r.l. è tenuta a nominare l'organo di controllo o il revisore.** **Per le S.r.l. già costituite al 16/3/19, che rientrino nelle nuove condizioni previste dall'art. 2477, il termine per adempiere all'obbligo di nomina è stato stabilito entro il 16/12/19. Per tali società, secondo la criticata conclusione di Assonime, la revisione legale dovrà riguardare il primo esercizio successivo alla nomina (1° gennaio - 31 dicembre 2020).**	***Assonime, Il Caso 1/2020***
Patent box – l'autoliquidazione: Assonime **Sono state analizzate le novità che interessano la disciplina del cd. Patent box, con specifico riferimento ai dubbi applicativi che le nuove modalità di fruizione del Patent Box - il nuovo regime opzionale di "autoliquidazione" previsto dall'art. 4 del D.L. n. 34/2019 – potrebbero determinare tra gli operatori.** **Questi alcuni dei chiarimenti forniti dagli esperti dell'Assonime:** • **l'art. 4 del D.L. n. 34/2019 opera solo per il futuro nel senso che esso conferisce nel 2019 un diritto – ad autoliquidare e fruire dell'agevolazione Patent Box anche in caso**	***Assonime, circolare n. 1 del 24/1/20***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

di utilizzo diretto dell'IP – che non era previsto per il passato. • **atteso che l'Amministrazione finanziaria, in una risposta ad interpello non pubblicata, avrebbe confermato che un'impresa che per l'anno 2017 non ha esercitato nella relativa dichiarazione l'opzione per il Patent box può presentare una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2018, entro la scadenza per la presentazione del modello Redditi 2019, usufruendo della c.d. remissione in bonis, l'Assonime ritiene che il contribuente potrebbe avvalersi della remissione in bonis per sanare tanto la mancata opzione per il Patent Box a suo tempo non esercitata, quanto la mancata opzione per l'autoliquidazione dell'agevolazione prevista dal nuovo art. 4 del D.L. n. 34/2019.**	
Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci: Consiglio notarile di Milano **Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima in tema di Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci.** ***Anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 2351, co. 3, c.c., artt. 127-quater e 127-quinquies, TUF), sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. mediante le quali, senza dar vita a una categoria di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c., vengono attribuiti diritti diversi in dipendenza di circostanze relative al singolo socio, astrattamente riferibili al socio non determinato, purché non diano luogo a condizioni meramente potestative o a differenziazioni illegittimamente discriminatorie. Le medesime clausole sono altresì legittime nella s.r.l., non determinando in tal caso la creazione di un diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c., né la creazione di una categoria di quote.*** ***In mancanza di diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto, l'introduzione di tali clausole è deliberata dall'assemblea con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, a condizione che sia rispettato il principio di parità di trattamento, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, primo co., lett. g), c.c. (per le s.p.a.) o dell'art. 2473, co. 1, c.c. (per le s.r.l.), ove ne ricorrano le condizioni.***	***Consiglio notarile di Milano Massima n. 184***
Clausole statutarie di «change of control» che disciplinano gli effetti del trasferimento delle partecipazioni delle società-socie: Consiglio notarile di Milano **Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima in tema di clausole statutarie di «change of control» che disciplinano gli effetti del trasferimento delle partecipazioni delle società-socie (artt. 2355-bis e 2469 c.c.).** ***Le c.d. clausole statutarie di «change of control» - relative al trasferimento del controllo di una società socia - sono idonee a produrre effetti esclusivamente sulle partecipazioni della società nel cui statuto sono introdotte, mentre sono inefficaci nei confronti del trasferimento delle partecipazioni della società socia. Esse, quindi, possono stabilire regole o limiti aventi ad oggetto soltanto le azioni o quote detenute dalla società socia, per il caso in cui si verifichi un trasferimento del controllo su quest'ultima.*** ***Sono pertanto legittime ed efficaci, ad esempio, le clausole che escludono il limite al trasferimento delle partecipazioni in caso di trasferimento a una società detenuta al cento per cento dal socio alienante o da questi controllata di diritto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., qualora detto trasferimento sia assoggettato alla condizione risolutiva consistente nel venir meno del possesso totalitario o del controllo di diritto o qualora sia comunque previsto, per il verificarsi di tali circostanze, un obbligo di ritrasferimento.*** ***Parimenti devono ritenersi legittime ed efficaci le clausole statutarie che prevedono il diritto di riscatto qualora si verifichi il trasferimento del controllo di una società socia,***	***Consiglio notarile di Milano Massima n. 185***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

con obbligo di quest'ultima di effettuare le dovute comunicazioni all'organo amministrativo e/o agli altri soci. Analogamente - e sempre in via esemplificativa - si reputano legittime ed efficaci le clausole statutarie che prevedono il necessario gradimento (nei confronti del nuovo socio di controllo della società socia), in caso di cambio di controllo di una società socia, con obbligo di quest'ultima di effettuare le dovute comunicazioni all'organo amministrativo, e con diritto di riscatto (delle azioni o quote detenute dalla società socia) in caso di mancato rilascio del gradimento.	
Clausole statutarie anti-diluizione: Consiglio notarile di Milano **Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima in tema di clausole statutarie anti-diluizione (artt. 2346, co. 4, e 2468, co. 2, c.c.)** ***Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o di s.r.l. che prevedono l'obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, con o senza diritto di opzione, di assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o quote di nuova emissione a favore dei titolari di una categoria di azioni o quote (o a favore di uno o più singoli soci di s.r.l.), allorché detti aumenti di capitale siano deliberati a un prezzo inferiore all'importo stabilito dalla clausola stessa, al fine di evitare la diluizione del valore delle azioni o quote della categoria protetta anche qualora i relativi titolari non partecipassero ai nuovi aumenti.*** ***Resta ferma la necessità, come in ogni caso di assegnazione non proporzionale delle azioni o delle quote ai sensi degli artt. 2346, co. 4, e 2468, co. 2, c.c., che l'ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dai titolari della categoria protetta sia almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto.*** ***Il diritto di vedersi assegnato gratuitamente un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti, per un ammontare tale da conseguire l'effetto anti-diluitivo, può costituire un "diritto diverso" che connota una categoria di azioni o di quote ai sensi degli artt. 2348 c.c. o 26, co. 2, d.l. 179/2012 (o che si aggiunge ad altri diritti diversi della categoria "protetta") oppure un "diritto particolare" ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c.***	***Consiglio notarile di Milano Massima n. 186***
Fabbricato rurale – esenzione Imu – condizioni: Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta **Un fabbricato rurale strumentale classificato D 10 è esente Imu in quanto fabbricato strumentale all'attività agricola, a prescindere dal fatto che l'attività agricola sia svolta a titolo principale (imprenditore agricolo) oppure occasionalmente (senza partita iva agricola per uso famigliare).**	***Celva, parere del 21/1/20***

Euroconference In esclusiva per TeamSystem® La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata